



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Revoca dell’ordinanza di cui al prot. n. 14164 del 04 marzo 2021 individuante le attività indifferibili da rendere in presenza.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021, avente ad oggetto “*Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia*”, è stata emanata, tra le altre, l’ordinanza n. 14164 del 04 marzo 2021, con oggetto “*Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*”;

Premesso altresì che con le ordinanze n. 17781 di protocollo del 20/03/2021 e n. 21594 di protocollo del 06/04/2021, è stata prorogata, tra le altre (da ultimo sino al 20 aprile 2021), la vigenza delle disposizioni della predetta ordinanza n. 14164 del 04 marzo 2021;

Visti i provvedimenti e le disposizioni normative nazionali, regionali e locali adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e attualmente vigenti;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo fino alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti altresì

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;
- il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44 con oggetto “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.*”;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021 con oggetto “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana*”;



CITTÀ DI CARPI

Richiamati:

- l'art. 263, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77;
- la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione nella quale si evidenzia come la presenza del personale nei luoghi di lavoro non sia più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
- gli artt 6, 34 e 48 del sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
- l'art. 1 del decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, rubricato "*Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021, ai sensi del quale "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.*";

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020, recante «*Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Valutato conseguentemente di procedere alla revoca dell'ordinanza citata in oggetto, individuante le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

ORDINA

1. di revocare con effetto immediato le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 14164 di protocollo del 04 marzo 2021, avente ad oggetto "*Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Carpi – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*";

2. di trasmettere copia del presente atto a:

- Presidente della Commissione consiliare temporanea "Emergenza Covid-19";
- tutti i dirigenti del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;
- alle OO.SS. ed alle R.S.U. per il tramite del Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane;

RENDE NOTO



CITTÀ DI CARPI

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, li 13 aprile 2021

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)